

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Napoli sezione terza civile
composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxx R.G. promossa da
BANCA (C.F.: omissis), con sede legale in omissis, in persona del procuratore speciale dott. omissis
(C.F.: omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) per procura su foglio allegato all'atto di
citazione d'appello

- APPELLANTE -

CONTRO

S(omissis), elettivamente domiciliato presso l'Avv. (omissis), suo difensore nel giudizio di primo
grado

- APPELLATO -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. xxx del Tribunale di Napoli

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. Con citazione notificata il 12.12.2007 S(omissis) conveniva **BANCA** davanti al Tribunale di Napoli, spiegando le seguenti conclusioni: “accertare che la banca non ha fornito la documentazione richiesta con RR n. xxxx del 29/6/2006 e di conseguenza dichiararla decaduta dal diritto di produrre documentazione contrattuale, di tal che ogni pattuizione per interessi, commissione di massimo scoperto, accredito valuta, ecc. devono considerarsi inesistenti per mancanza di pattuizione scritta; in via alternativa e subordinata, ordinare alla banca di depositare, anche ex art.700 cpc, nonché ex art. 210 cpc, anche in forma elettronica la seguente documentazione: contratto di apertura di conto corrente e di eventuale concessione di credito nonché convenzioni successive sottoscritte dall'istante, estratti conto, ricevute di versamento, schede della banca e di quanto altro inerente al rapporto bancario impugnato, completo rendiconto che indichi tra l'altro quanto effettivamente “erogato”, quanto restituito, le remunerazioni, le competenze le spese, le commissioni, i guadagni della banca in relazione alle singole voci, ed insomma ogni dettaglio, adeguatamente illustrato, di ogni operazione, documentazione tutta che dovrà essere esaminata dal CTU, di cui sin d'ora si chiede la nomina, anche in relazione alla documentazione ultradecennale, disponendo, ove la banca adduca sia stata distrutta o non sia più in suo possesso, accertamenti adeguati presso la stessa, risultando che, anche solo in forma elettronica, generalmente la detengono, tant'è che in certi casi la consegnano; dichiarare la nullità, inesistenza del fido per violazione degli artt. del cc 1813, 1782, 1834, 1842, e delle altre norme tutte indicate in citazione, e comunque, per mancanza di corrispettività, di oggetto, per illiceità dell'oggetto, della causa juris, per mancanza di forma dei contratti con cui la banca ha falsamente preteso di avere erogato a vantaggio dell'istante somme fuori dalla sua disponibilità, nonché la nullità, inefficacia, inadempimento, risolubilità o rescindibilità delle clausole contrattuali e di ogni eventuale rinuncia, riconoscimento del debito e/o transazione stante la illegittimità di suo comportamento nonché la usurarietà delle condizioni praticate; per l'effetto, previo espletamento di CTU che si chiede volersi disporre nominando il consulente, e come da dettaglio di cui al conteggio principale o subordinato allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto: **IN VIA PRINCIPALE**, condannarla, stante l'insussistenza di alcuna anticipazione, e quindi a titolo di restituzione di tutto quanto ha illegittimamente riscosso per presunte anticipazioni, nonché per restituzione di qualunque altro addebito, al pagamento in favore dell'istante della somma di 60.229,80, come specificata nella citazione ed al conteggio analitico principale (parten.2); **IN SUBORDINE**, ove il Tribunale ritenga la sussistenza delle anticipazioni e l'inesistenza dell'usura, condannarla, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato per interessi passivi anatocistici, indeterminati, ultra legali, ed attivi infimi, per quanto trattenuto in seguito all'accredito tardivo dei versamenti, per commissioni e tassi maggiorati per “sconfinamenti”, per commissioni di massimo scoperto, remunerazioni, competenze, commissioni, guadagni, spese, tutti non

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dovuti perché eccessivi, indeterminati, non adeguatamente illustrati né dettagliati proprio allo scopo di renderne problematica la contestazione, ed in genere per gli addebiti tutti illegittimi e/o eccessivi, al pagamento in secondo conteggio analitico subordinato (parte n. 3); in ogni caso, poiché l'illegittimità delle modalità operative della Banca convenuta dai vari punti di vista sopra descritti gli ha comportato ingenti danni, perché ha dovuto fare ricorso al credito pur avendo un credito nei confronti della banca, e non ha potuto sviluppare adeguatamente le proprie potenzialità in diretta conseguenza del comportamento della banca convenuta, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali patrimoniali per un importo pari alle somme non dovute e illegittimamente pretese; condannarla altresì al risarcimento in favore dell'istante del danno non patrimoniale – esistenziale, derivante dall'aver subito durante tutto il rapporto tali e tante vessazioni ed angherie, in euro 9.125,00 come dal calcolo e per le causali di cui sopra; somme tutte da restituire maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati annualmente; condannarla al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarazione di fattone anticipo; munire la sentenza di clausola esecutiva perché prevista ex lege; emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale.”

La banca convenuta, costituendosi tempestivamente, chiedeva, previa cancellazione delle affermazioni offensive contenute nel paragrafo 3 del libello introduttivo, di dichiarare la prescrizione decennale e, nel merito, di rigettare le domande, con vittoria di spese.

Disposta c.t.u. contabile, con sentenza n. 6913 pubblicata l'8.7.2019 il Tribunale di Napoli condannava la banca alla restituzione della somma di euro 38.202,43 nonché al pagamento di quella di euro 1.817,86, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda fino al soddisfo, per addebiti e spese illegittimamente incassate dalla banca, ponendo a carico della convenuta le spese di lite, da distrarsi, e quelle di c.t.u.

§ 2. Con citazione notificata il 20.9.2019 ed iscritta a ruolo il 30.9.2019 **BANCA s.p.a.**, incorporante per fusione **BANCA 1**, proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, notificata il 22.7.2019, affidandolo a tre motivi intitolati “Illegittimo ed immotivato rigetto della eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca”; “Erronea ed omissiva pronuncia sulla fondatezza delle avverse domande”; “Illegittima rettifica delle valute eseguita in violazione di norma imperativa” e chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della stessa pronuncia, fossero accolte le seguenti conclusioni: “ Voglia la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della promossa impugnazione, invalidare le risultanze della CTU contabile eseguite nel giudizio di primo grado e Voglia revocare, riformare e/o annullare le pronunce oggetto di gravame contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli n. xxx per tutti i motivi illustrati e Voglia accertare e dichiarare il compimento della prescrizione decennale delle domande ex adverso azionate per i motivi illustrati nel presente atto, nel caso disponendo la rinnovazione della CTU contabile espletata nel giudizio di primo grado; Voglia l'adita Corte di Appello revocare, riformare e/o annullare la sentenza oggetto di gravame e Voglia, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande e dell'azione come eccepita in atti dalla comparente, la assoluta nullità delle avverse domande per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, l'improponibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le deduzioni e richieste formulate dalla controparte e rigettare le domande promosse nei confronti della Banca; Voglia la Corte di Appello adita, accogliere il gravame per tutti i motivi specificamente illustrati nell'antescritto atto e, per l'effetto, Voglia revocare, riformare e/o annullare la sentenza impugnata rigettando integralmente le domande ex adverso spiegate dal dott. Schiassi giacché tutte inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provate e, per l'effetto, Voglia accertare e dichiarare la prescrizione decennale delle domande di ripetizione per il decennio anteriore alla notifica della citazione ovvero, in subordine, dalla missiva del 29.06.2006 e la natura solutoria delle rimesse operate dal correntista sul rapporto intrattenuto anche laddove esistesse un fido di fatto, anche previa rinnovazione della CTU contabile; sempre previa revoca e/o in riforma della sentenza oggetto di gravame, Voglia l'adita Corte di Appello revocare la condanna della esponente alla ripetizione di indebito in favore dell'appellato per €. 38.202,43 oltre interessi successivi al saldo e, tenuto conto della eccezione di prescrizione formulata, Voglia procedere alla rinnovazione delle indagini peritali ai fini della determinazione del dare-avere tra le parti, tenendo, altresì, conto delle valute applicate dalla Banca così come risultanti dagli estratti conto. Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi gli onorari e le spese di CTU da porre definitivamente a carico dell'appellato, ed oltre IVA (22%), CPA (4%), e rimborso spese generali (15%), come per legge”.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'appellato non si costituiva, malgrado la notifica dell'appello presso il procuratore costituito in primo grado.

All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.1.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 2.3.2022.

riguardo al decreto presidenziale n. 307/2022 (di sospensione delle udienze civili dal 26 al 30.9.2022), la causa era assunta in decisione all'udienza del 29.3.2023, con concessione all'appellante del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali.

§ 3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di S(omissis), che non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello.

Con il **PRIMO MOTIVO** l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, motivando "La banca ... contrariamente alle previsioni codicistiche e legislative, nonché ad un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, si è limitata ... nella sua difesa ad eccepire solo in maniera generica e contraddittoria, l'avvenuta prescrizione del diritto di parte attrice".

Assumeva l'appellante che tale affermazione era erronea, in quanto l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione era stata puntuale, specifica e circostanziata ed il primo giudice aveva disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895/2019, secondo cui "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che convenuto in giudizio voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie". Peraltro, trattandosi di conto corrente privo di qualsiasi affidamento creditizio, ogni rimessa era da considerarsi solutoria, per cui il termine di prescrizione decorreva da ogni singolo versamento.

La doglianza è fondata.

La banca ha eccepito la prescrizione decennale deducendo che il rapporto contrattuale era cessato il 17.1.1997 ed ha contestato l'interruzione allegata da controparte motivando che non risultava prodotta la lettera in data 2.1.2001, mentre quella del 29.6.2006, avendo ad oggetto la contestazione della validità della clausola del cd. rinvio agli usi piazza, poteva escludere la prescrizione solo per le chiusure contabili in cui fossero stati applicati detti usi registrate tra il 29.6.1996 ed il 17.1.1997. Conseguentemente, non è condivisibile l'affermata genericità e contraddittorietà dell'eccezione di prescrizione, la quale, oltre ad essere conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 15895/2019, non è stata paralizzata dall'attore attraverso l'allegazione di un affidamento del conto corrente, né con l'indicazione dei versamenti solutori compiuti tra il 29.6.1996 ed il 17.1.1997.

Invero, alla stregua del noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418/2010, il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione del solvens che abbia determinato uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Ne consegue che la prescrizione decennale decorre dalla data dei singoli versamenti quando questi abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, fatto questo che si verifica ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, mentre decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto nella diversa ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista.

La fondatezza del motivo trova, del resto, ulteriore riscontro nella condotta dell'appellato che, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, ha dimostrato per facta concludentia di non aver validi argomenti da opporre alla motivata doglianza di controparte relativa alla maturata prescrizione.

L'accoglimento del motivo assorbe lo scrutinio delle altre doglianze ed importa, in accoglimento dell'appello, il rigetto della pretesa azionata da S(omissis) con la citazione notificata il 12.12.2007.

Dall'accoglimento del gravame consegue la caducazione del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, le quali vanno integralmente poste a carico di S(omissis) e liquidate come in dispositivo, applicando per il giudizio di primo grado e per tutte le fasi i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 e per il presente giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, escludendo la fase istruttoria siccome all'udienza del 22.1.2020 non è stata compiuta alcuna delle specifiche attività

previste dall'art. 350 c.p.c. e la causa è stata semplicemente rinviata per la discussione e decisione (v., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10206).

Le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di **OMISSIS**.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) dichiara la contumacia di S(omissis);
- b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. xxx del Tribunale di Napoli, rigetta la domanda proposta da S(omissis) con citazione notificata il 12.12.2007; c) condanna S(omissis) al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e per quello di appello in euro 6.615,00 per compensi ed in euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; d) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico di S(omissis).

Napoli, 21 giugno 2023

Il Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola

Il Presidente
Dott.ssa Maria Silvana Fusillo

EX PARTE